

Statuto della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita su iniziativa dei signori Bazoli Giovanni, Passera Corrado e Salza Enrico (di seguito i "Fondatori") una fondazione denominata "Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS" (di seguito la "Fondazione"), con sede legale in Milano, in Piazza Paolo Ferrari n. 10.
2. La Fondazione ha durata illimitata, fatta salva l'accertata impossibilità di perseguire le finalità statutarie.

Articolo 2 - Natura e disciplina

1. La Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione nel rispetto del vincolo dell'art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Articolo 3 - Finalità

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:
 - beneficenza a favore di dipendenti ed ex dipendenti, nonché pensionati e relativi familiari a carico o conviventi di Intesa Sanpaolo, delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento che si trovino a causa ed in conseguenza di malattie di particolare gravità e di eventi comunque straordinari, in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
 - istruzione e promozione della cultura e dell'arte mediante l'istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
 - beneficenza, sia in Italia che all'estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.
2. Per ex dipendenti si intendono tutti coloro che, al momento della presentazione della richiesta di beneficenza, abbiano concluso, senza diritto a pensione, la propria attività lavorativa da non oltre cinque

anni con Intesa Sanpaolo, con le Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e con le Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e che risultino privi di lavoro.

3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4 - Erogazione dei sussidi

1. I sussidi destinati a dipendenti, ex dipendenti e pensionati sono erogati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione secondo il criterio della gravità dei motivi adottati e documentati dal richiedente, tenendo conto della priorità nella ricezione delle domande.
2. Il Consiglio di Amministrazione valuterà autonomamente tempi, modalità, importi e condizioni delle erogazioni da effettuare per attività di istruzione, formazione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero volte a sostenere eventuali iniziative benefiche o di solidarietà sociale a favore di altre organizzazioni sia in Italia che all'estero.

Articolo 5 - Fondo patrimoniale

1. La Fondazione è dotata di un Patrimonio iniziale di Euro 150.000 (centocinquantamila) messo a disposizione dai Fondatori, di cui Euro 75.000 quale Fondo patrimoniale ed Euro 75.000 quale Fondo di Gestione.

Articolo 6 - Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima, ed in particolare:
 - a) dalla dotazione finanziaria iniziale costituita da Euro 75.000,00 messa a disposizione dai Fondatori;
 - b) dalle eccedenze di cassa verificatesi presso la Intesa Sanpaolo S.p.A, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria e comunque nel rispetto delle disposizioni legali e regolamentari vigenti;
 - c) da versamenti volontari da parte di soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, in conformità con le disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/97;
 - d) da eventuali elargizioni, straordinarie o periodiche, disposte dai Fondatori;
 - e) dagli interessi sulle somme di cui ai punti da a) a d) che precedono.
2. Qualora per effetto dell'acquisizione di eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute e di eventuali disposizioni testamentarie, la Fondazione risultasse titolare di valori immobiliari, il Consiglio di Amministrazione provvede alla più rapida e conveniente alienazione del cespite.
3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario.

Articolo 8 - Il Consiglio di Amministrazione. Composizione, nomina e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto membri a un massimo di dieci membri nominati dal Responsabile pro-tempore della Direzione Centrale Personale di Intesa Sanpaolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali presenti in Intesa Sanpaolo S.p.A..
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. In ogni caso di anticipata cessazione, per qualunque causa, dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, il componente subentrante, nominato con le stesse modalità di cui al primo comma che precede entro trenta giorni da detta cessazione, rimane in carica quanto i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Competenze

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede in particolare a:
 - a) nominare al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) predisporre ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
 - c) delegare proprie funzioni al Presidente e conferire in particolare allo stesso tutti i poteri per dare attuazione alle erogazioni con facoltà di utilizzare le somme esistenti sui conti intestati alla Fondazione;
 - d) delegare un componente del Consiglio di Amministrazione ed il Segretario per lo svolgimento delle attività previste al punto 1 dell'art. 3 dello Statuto, al fine di proporre al Consiglio le iniziative più meritevoli. Nel caso in cui il Consigliere di nomina sindacale fosse impedito a svolgere la predetta attività, verrà sostituito da un altro Consigliere, sempre di nomina sindacale, individuato a rotazione, in base alla maggiore età anagrafica;

- e) approvare la relazione annuale sull'attività della Fondazione;
- f) deliberare le singole erogazioni, nel rispetto, limitatamente ai sussidi di cui al precedente art. 3 comma 1, primo alinea, del limite massimo fissato tempo per tempo dal Regolamento;
- g) gestire ogni rapporto con i soggetti che saranno preposti all'organizzazione della Fondazione e con il personale di cui risultasse eventualmente necessaria l'assunzione;
- h) accettare eredità, legati e donazioni;
- i) deliberare, a maggioranza di due terzi, le modifiche statutarie, previo assenso del Responsabile pro-tempore della Direzione Centrale Personale di Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- l) nominare il Segretario della Fondazione su indicazione della Direzione Centrale Personale di Intesa Sanpaolo S.p.A..

Articolo 10 - Convocazione e costituzione

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 3.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni mese e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso di convocazione potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.
4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno due Consiglieri e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

7. I verbali di ciascuna riunione sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario stesso.

Articolo 11 – Rimborsi spese

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori spetta, qualora le circostanze lo richiedano e non siano già riconosciute in altra forma, il solo rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio, tutte debitamente documentate.

Articolo 12 – Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno nella prima riunione utile dall'insediamento dello stesso e resta in carica sino alla scadenza dell'Organo che lo ha eletto.
2. Egli può essere rieletto alla carica per non più di tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al termine del mandato.

Articolo 13 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo il relativo mandato agli avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente. Presiede il Consiglio di Amministrazione. Assicura il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello statuto, dispone per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, lett. c), e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano per età anagrafica.

Articolo 14 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile dall'insediamento dello stesso.
2. Salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, il Vice Presidente resta in carica sino alla scadenza dell'Organo che lo ha eletto.
3. Il Vice Presidente può essere rieletto alla carica per non più di tre volte consecutive con il limite di 75 anni di età al termine del mandato.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.
2. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
4. L'attività dei Revisori dei Conti è svolta a titolo gratuito.

Articolo 15 bis - Segretario

1. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte.
2. Il Segretario coordina inoltre tutte le attività amministrative e gestionali della Fondazione.

Articolo 16 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori:
 - a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il coniuge e i parenti entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori dichiara decaduti i propri membri che si vengano a trovare nelle situazioni di cui al presente articolo.

Articolo 17 - Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e comunque al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

Articolo 18 - Proroga degli organi

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 19 - Contabilità e bilancio preventivo e consuntivo.

1. Il Consiglio di Amministrazione individua i criteri per la registrazione amministrativo-contabile di tutti i movimenti finanziari della Fondazione, avendo cura di tenere distinte le registrazioni relative agli interventi a favore di dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle Altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e relativi familiari a carico o conviventi svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, da quelle per attività di istruzione, formazione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e da quelle altre volte a sostenere iniziative benefiche o di utilità sociale a favore di comunità sia in Italia che all'estero.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo e ne invia copia al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nel bilancio preventivo sono indicati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle per le attività istituzionali della Fondazione. A loro volta, queste ultime vanno suddivise in ragione della loro destinazione agli interventi in favore di dipendenti di Intesa Sanpaolo S.p.A., delle Aziende Controllate da Intesa Sanpaolo e delle altre Aziende beneficiarie previste dal Regolamento e relativi familiari a carico o conviventi svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, della destinazione agli altri interventi per attività di istruzione, formazione, della promozione della cultura e dell'arte a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e, infine, della destinazione volta a sostenere iniziative benefiche o di utilità sociale a favore di comunità sia in Italia che all'estero.
5. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge, il bilancio relativo all'esercizio precedente con la relazione che illustra l'andamento della gestione nei distinti ambiti in cui la Fondazione è intervenuta, corredandola dell'elencazione completa di tutti i soggetti che hanno beneficiato nell'anno di riferimento delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione. Bilancio e relazione vengono trasmessi immediatamente al Collegio dei Revisori dei Conti, che entro 15 giorni lo trasmette di nuovo al Consiglio di Amministrazione con le sue osservazioni; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente il bilancio e lo trasmette alle Autorità competenti.

Articolo 20 – Scioglimento e devoluzione dei beni

1. La Fondazione si estingue qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità. Il Consiglio di Amministrazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti accerta il verificarsi delle cause di scioglimento. Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà anche essere scelto tra i suoi componenti. I beni residuati dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 lett. f) del D. Lgs. 460/1997.
2. In caso di liquidazione della Fondazione per cessazione, l'eventuale residuo del patrimonio sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dalle procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti, ed in particolare nel rispetto dell'art. 10, del D. Lgs. n. 460/97.

Articolo 21 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Norma Transitoria

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 24 maggio 2019 uno Statuto conforme alle disposizioni dell'art. 101, comma 2 del CTS la cui efficacia è subordinata all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta istituito.